



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 71 del 19/12/2024

ORIGINALE

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00** , nella **Sala Consiliare di via Gorizia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Laura Besana** il Consiglio Comunale.

Risultano presenti, alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto, i seguenti consiglieri:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	BESANA LAURA	X		10	BERTANI MICHELE MARIA	X	
2	TIMPANO GIOVANNI	X		11	SPERTI DANIELA	X	
3	BONO MAURIZIO	X		12	PALMA PAOLA	X	
4	VARRECCHIA FABIO	X		13	CAIELLO ELISA		X
5	RENZELLA MARCELLO	X		14	CALLONI MICHELE	X	
6	CORSARO AGATA LUCIA*	X		15	GAYE CHEIKH TIDIANE		X
7	PEREGO PIERLUIGI	X		16	BOVE FEDERICO	X	
8	DI TULLIO VALERIA	X		17	MONGUZZI LUCA MARCO	X	
9	CONFALONIERI TOMMASO	X					

*In videoconferenza ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24/07/2023

Totale Presenti n. 15 Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Mariagrazia Macri**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato altresì l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la Programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole sono già state applicate dalla costruzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

Richiamato altresì il D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e ss.mm., che ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Visti l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata su G.U. n. 299 del 27.12.2006 che ha apportato ulteriori modifiche in materia di addizionale Comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i comuni, nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'art. 1 commi 2 e 3 della Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) pubblicata su G.U. n. 310 del 31.12.2021 che ha introdotto la riforma delle aliquote IRPEF e delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente;

Visto il D.Lgs. 216/2023 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” che ha previsto:

- all'art. 1 comma 1 che: *“Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*
 - a) *fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
 - b) *oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
 - c) *oltre 50.000 euro, 43 per cento.”*
- all'art. 3 comma 3 che: *“Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”*;

- all'art. 3 comma 4 che: *“Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023”;*

Visto il DDL di Bilancio 2025 in corso di approvazione ed in particolare l'art. 99 *“Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”* che prevede che:

- comma 1. *“Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”;*
- comma 2. *“Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025 in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*
- comma 3. *“Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui ai commi 1 e 2 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento”;*

Visto il vigente Regolamento dell'addizionale comunale all'Irpef approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2013;

Visto in particolare:

- l'art. 2 del suddetto Regolamento che disciplina l'aliquota ed in particolare il comma 2 che testualmente recita che *“A decorrere dal 2013 l'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita in 0,80 punti percentuali.”;*
- l'art. 3 del suddetto Regolamento che disciplina l'esenzione e testualmente recita che *“Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), viene determinata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale all'Irpef per tutti i contribuenti il cui reddito imponibile Irpef è inferiore ad € 15.000,00. Se il reddito imponibile Irpef supera la soglia di esenzione di €. 15.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui al precedente art. 2 al reddito imponibile complessivo.”;*

Ritenuto di confermare, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% con soglia di esenzione per redditi imponibile Irpef inferiore ad €. 15.000,00, confermando così quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: *“Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”;*

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, che testualmente recita che: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 che stabilisce che *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.;*
- l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 che stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;”*

VISTA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22 novembre 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali nonché la modalità di trasmissione degli atti stessi ed in particolare il punto 4 intitolato *“pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF”*, che rammenta che:

- la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998;
- è opportuno che il Comune provveda all'inserimento degli atti nel Portale del Federalismo con anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione;

Visto il D.M. 20.07.2021 (pubblicato sulla G.U del 16.08.2021) con il quale sono state definite le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie ed in particolare l'articolo 1 intitolato *“Specifiche tecniche per l'invio delle delibere”*, che stabilisce:

- al comma *“1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito “Portale”) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.*
- al comma 2. *Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito “sito internet”). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.*
- al comma 3. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.”;*

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, registrato al prot. n. 41021/2024 del 13/12/2024 allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 *“Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali”*;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Udito l'intervento dell'assessore Corbetta, integralmente riportato nel verbale a parte.

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15 votanti 13 favorevoli 9 contrari 4 (Calloni, Bove, Palma, Monguzzi) astenuti 2 (Varrecchia, Timpano)

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di confermare, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, per l'anno 2025 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% con soglia di esenzione per redditi imponibile Irpef inferiore ad €. 15.000,00, confermando così quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef;
 3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e le successive modifiche ed integrazioni;
 4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 172 del D. Lgs. 267/2000;
 5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 15 votanti 13 favorevoli 9 contrari 4 (Calloni, Bove, Palma, Monguzzi) astenuti 2 (Varrecchia, Timpano), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Laura Besana

il Segretario Generale
Dott.ssa Mariagrazia Macri

Documento firmato digitalmente
